



Segreteria di Stato della migrazione SEM

Direttive per la presentazione di un progetto

Promozione dell'integrazione da parte della Confederazione - Programmi e progetti d'importanza nazionale della Segreteria di Stato della migrazione

Sommario

1	Situazione iniziale e obiettivi	2
2	Requisiti per la concessione di contributi	2
3	Contenuto presentazione progetto	3
4	Presentazione progetti	4
5	Esame domande	4
6	Decisione di finanziamento	5
	Glossario	6

1 Situazione iniziale e obiettivi

La promozione dell'integrazione è un compito affidato a tutta la società, attuato in primo luogo da servizi statali esistenti (strutture ordinarie) come scuole, istituti di formazione professionale o istituti sanitari, ma anche da soggetti della società civile come le parti sociali. A livello statale la promozione dell'integrazione è finanziata con le risorse ordinarie di bilancio dei servizi competenti ai tre livelli politici (Confederazione, Cantoni e Comuni)¹.

La promozione specifica dell'integrazione completa l'offerta delle strutture ordinarie. Essa persegue lo scopo di supportarle nello svolgimento dei loro compiti nell'ambito dell'integrazione contribuendo a colmare eventuali lacune. La promozione specifica dell'integrazione rientra in prima battuta nella sfera di competenza dei Cantoni e dal 1° gennaio 2014 fa parte dei Programmi cantonali d'integrazione (PIC)².

I programmi e progetti d'importanza nazionale finanziati dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM hanno funzione integrativa rispetto ai programmi cantonali d'integrazione e potenziano sviluppo, garanzia della qualità e innovazione in sede di attuazione della promozione dell'integrazione.

I programmi d'importanza nazionale si basano di regola su mandati del Consiglio Federale o del Dipartimento e sono banditi dalla SEM per mezzo di appositi concorsi.

Oltre a programmi la SEM può anche sostenere progetti d'importanza nazionale. In tal caso l'iniziativa per la realizzazione di un progetto è assunta da organizzazioni della società civile o istituzioni pubbliche. La SEM finanzia tali iniziative nell'ambito di un bando permanente. Le domande di finanziamento possono essere presentate in qualunque momento.

I requisiti elencati in basso regolano le condizioni quadro per l'inoltro di domande e la concessione di contributi per l'attuazione di progetti d'importanza nazionale (i criteri di valutazione dei programmi di carattere nazionale sono definiti nei rispettivi bandi sulla scorta dei seguenti criteri).

2 Requisiti per la concessione di contributi

La SEM valuta le domande per la concessione di contributi in base ai criteri indicati in basso. In linea di principio, essi si applicano a tutti i progetti. In casi motivati la SEM può derogare da alcuni criteri se ciò permette di conseguire con più efficacia gli obiettivi della Confederazione in materia di politica di integrazione. I requisiti da adempiere sono:

- I progetti sono apolitici e aconfessionali, pubblicamente accessibili e non a scopo di lucro.
- I promotori s'impegnano a coinvolgere i migranti e le loro organizzazioni.
- I progetti che si rivolgono a specifici gruppi etnici perseguono innanzitutto obiettivi nell'ambito dell'informazione e della consulenza e hanno carattere sovraregionale.
- I progetti di competenza di altri servizi statali possono essere cofinanziati ove anche la struttura ordinaria fornisca il suo contributo.

¹ Maggiori informazioni all'indirizzo <https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/integration.html>

² Maggiori informazioni all'indirizzo <https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/kip.html>

- Il progetto dev'essere accompagnato di una raccomandazione scritta o perlomeno di una convezione sulla prestazioni da una struttura ordinaria oltre del servizio specializzato in materia d'integrazione. .
- I soggetti partecipanti all'attuazione dei progetti si impegnano a condividere le proprie esperienze e a scambiare conoscenze e informazioni (effetto moltiplicatore).
- I promotori dei progetti collaborano con la SEM. Essi assicurano che l'opinione pubblica sia informata della riuscita dei progetti cofinanziati. I progetti sovvenzionati sono pubblicati sulla homepage della SEM.
- Si applicano le disposizioni della Legge sui sussidi (LSu), con particolare riferimento agli artt. 6 e 7 LSu.
- I promotori del progetto devono indicare dettagliatamente le fonti di finanziamento e le prestazioni in proprio. Sono da indicare in particolare i finanziamenti provenienti da altri servizi statali (art. 12 LSu).
- Si auspica un cofinanziamento del progetto; ciò verrà preso in conto in sede di valutazione. Il contributo della SEM non supera di regola la metà dei costi indicati nel preventivo. In caso di progetti di entità maggiore la SEM può chiedere l'adozione di una contabilità per unità finali d'imputazione.
- Non vi è alcun diritto al versamento di contributi. I finanziamenti sono possibili solo se le Camere federali autorizzano il relativo stanziamento annuale.

3 Contenuto presentazione progetto

La SEM giudica l'impostazione data dai contenuti dei progetti e il rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

I criteri elencati fungono da base per la valutazione del progetto e non devono essere soddisfatti cumulativamente. In sede di valutazione dei singoli punti si tiene conto dell'impostazione del progetto.

Gruppo target	Il gruppo target sono in linea di massima immigrati che prevedono di soggiornare durevolmente in Svizzera, incluse le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti. I progetti possono rivolgersi anche alla popolazione svizzera nonché a servizi statali e enti privati.
Garanzia e sviluppo della qualità	Il progetto contribuisce a incrementare la qualità dell'attuale offerta in materia di integrazione.
Carattere sovraregionale	Il progetto è di carattere nazionale e produce effetti oltre l'ambito locale.
Durevolezza	Il progetto intende produrre effetti per un periodo che va al di là della durata della sovvenzione statale, ad es. mediante trasferimento all'offerta di una struttura ordinaria a seguito di opportunità alternative di finanziamento.

Innovazione e trasferibilità dei risultati	Il progetto propone promettenti sviluppi in un ambito della promozione dell'integrazione ancora scarsamente studiato. Può anche servire a valorizzare e trasferire le esperienze maturate in altri contesti, aree geografiche e ambiti della promozione dell'integrazione.
Basi	In sede di presentazione del progetto si evidenzia come sussista la necessità di ulteriori misure nella sfera di attività considerata. In fase di pianificazione del progetto si tiene conto dei risultati di studi scientifici, della collaborazione con offerte già in essere e delle conoscenze acquisite in tale sede.
Risorse	Le risorse necessarie per l'attuazione del progetto sono assicurate.
Obiettivi	Gli obiettivi del progetto devono essere "SMART" <ul style="list-style-type: none"> • Specifici: gli obiettivi del progetto sono esplicitamente definiti e chiari. • Misurabili (indicatori): gli obiettivi del progetto sono - possibilmente - descritti in maniera misurabile sulla scorta di indicatori. • Ambiziosi: gli obiettivi del progetto sono ambiziosi e comportano un'evoluzione dell'integrazione. • Realistici: gli obiettivi del progetto possono essere realizzati con le risorse disponibili. • Temporizzati (tappe): ricorrendo a tappe intermedie si illustra quando vengono raggiunti gli obiettivi del progetto.
Controlling	In caso di progetti pluriennali sono formulati obiettivi intermedi che consentano verifiche periodiche.
Networking	I soggetti rilevanti conoscono il progetto perseguito e sono idoneamente coinvolti, con particolare riferimento ai servizi specialistici cantonali e comunali in materia di integrazione e alle strutture ordinarie.
Effetti	Gli effetti attesi sono descritti sommariamente nella domanda di sussidio e valutati con strumenti e metodi adeguati durante l'attuazione del progetto.

4 Presentazione progetti

Le proposte dei progetti sono presentati via il sportello elettronico della promozione dell'integrazione della Confederazione: <https://www.integrationsfoerderung.admin.ch/>

5 Esame domande

La SEM prende in esame solo domande complete. Le domande che non soddisfano i requisiti formali richiesti non saranno prese in considerazione ma saranno restituite al richiedente affinché le riveda. Si applicano altresì le seguenti regole:

- Tutte le domande inoltrate sono validate dalla SEM e corredate di un numero progetto. La comunicazione con il SEM avviene attraverso il sportello elettronico Conto

utente della promozione dell'integrazione della Confederazione Se la domanda non soddisfa i requisiti formali richiesti o non rientra chiaramente nella sfera di competenza della promozione dell'integrazione a livello federale, la SEM respinge il progetto con decisione di non entrata nel merito.

- La valutazione delle domande tiene conto di quanto riportato ai punti 2 e 3.
- La SEM si riserva di richiedere la produzione di ulteriori documenti.

6 Decisione di finanziamento

La SEM informa per iscritto i richiedenti in ordine al finanziamento o al cofinanziamento mediante una decisione o un contratto.

Il finanziamento di un progetto può essere legato al soddisfacimento di ulteriori condizioni.

Ove successivamente alla presentazione del progetto o durante la sua esecuzione si profilino variazioni significative (attuazione, impostazione, avvicendamenti del personale, finanziamento) è necessario darne immediata comunicazione alla SEM. In particolare devono essere segnalati possibili sforamenti rispetto al preventivo e devono essere proposte idonee contromisure.

Glossario

Rifugiati riconosciuti

Ai sensi dell'art. 3 della Legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

Integrazione

Un processo sociale e individuale di inserimento e accoglienza basato sulla mutualità, che richiede la partecipazione sia dei migranti che dei componenti la società d'accoglienza.

Programmi e progetti d'importanza nazionale

Programmi o progetti innovativi di efficacia verificabile e durevole, la cui estesa adozione promette di essere un sostanziale vantaggio ai fini dell'integrazione e i cui esiti sono trasferibili ad altri contesti.

Strutture ordinarie

Offerte della società e dello Stato, settori e istituzioni nonché istituti giuridici accessibili a tutte le persone e che permettono di condurre una vita autonoma, in particolare la scuola, la formazione professionale, il mercato del lavoro, la sanità, le assicurazioni sociali, nonché altre prestazioni dell'amministrazione pubblica e ulteriori aspetti della vita sociale, quali la vita associativa, il quartiere o il vicinato.

Promozione specifica dell'integrazione

Misure mirate in materia d'integrazione che completano quelle delle strutture ordinarie o colmano eventuali lacune di queste ultime.

Rifugiati ammessi provvisoriamente

Si considerano rifugiati ammessi provvisoriamente le persone per le quali sussistono motivi di esclusione dall'asilo ai sensi degli artt. 53 e 54 LAsi. A un rifugiato non si concede ad esempio l'asilo se costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o se diventa rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto in ragione del comportamento tenuto dopo la partenza. L'ammissione provvisoria è soggetta a controllo periodico e revocata nel caso in cui non ne sussistano più i requisiti (cfr. artt. 83 e 84 della Legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20).

Persone ammesse provvisoriamente

Una persona è ammessa provvisoriamente quando l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile. L'esecuzione non è ammissibile quando è contraria a impegni di diritto internazionale; non è ragionevolmente esigibile se implica un pericolo concreto per l'interessato, ad esempio a causa di una guerra civile in corso in patria o nel Paese di provenienza. I rifugiati per i quali sussistono motivi di esclusione dall'asilo ai sensi degli artt. 53 e 54 LAsi, sono ammessi provvisoriamente. L'ammissione provvisoria è soggetta a controllo periodico e revocata nel caso in cui non ne

sussistano più i requisiti (cfr. artt. 83 e 84 della Legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20).